

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA****del 16 dicembre 2015****che modifica gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/122]**

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione degli allegati 1, 3, 4 e 7.
- (2) L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comitato misto del 6 dicembre 2013 <sup>(1)</sup>.
- (3) Nuovi atti giuridici dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. I testi degli allegati 1, 3, 4 e 7 dovrebbero essere modificati per tenere conto dell'evoluzione della pertinente legislazione dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire gli allegati 1, 3, 4 e 7 dell'accordo con gli allegati della presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 1 della presente decisione.
2. L'allegato 3 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 2 della presente decisione.
3. L'allegato 4 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 3 della presente decisione.
4. L'allegato 7 dell'accordo è sostituito dal testo dell'allegato 4 della presente decisione.

*Articolo 2*

Per i trasporti di merci effettuati con veicoli a motore immatricolati in Svizzera la cui massa a pieno carico ammessa, inclusa quella dei rimorchi, è compresa tra 3,5 e 6 tonnellate, l'obbligo della licenza previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> si applica solo a partire dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 3*

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio <sup>(3)</sup> all'articolo 9 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1072/2009 e i riferimenti al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio <sup>(4)</sup> all'articolo 17 dell'accordo rinviano al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 352 del 24.12.2013, pag. 79.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GUL 95 del 9.4.1992, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GUL 74 del 20.3.1992, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 88).

